

**COMUNE DI VALLEFOGLIA ACCORDO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI A CANONE
CONVENZIONATO legge n. 431/98 e D.I. 16 gennaio 2017**

**DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CONVENZIONALE COMPLESSIVA PER IL
CALCOLO DEI CANONI CONVENZIONATI VALIDITA'
dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2022**

SUPERFICIE CONVENZIONALE DELL'ALLOGGIO.

- a) Superficie calpestabile al netto dei muri perimetrali ed interni relativa ai vani principali ed accessori a servizio diretto di quelli principali **va computata** - **nella misura del 100%;**
- b) la superficie dei vani accessori esterni a servizio indiretto dei vani principali, (quali soffitte, cantine, verande, ripostigli, soppalchi e simili) sarà computata - **nella misura del 55% se direttamente comunicanti con i vani di cui alla lettera a);**
- **nella misura del 30% se non direttamente comunicanti;**
- c) la superficie dei **balconi, terrazze e simili**, di pertinenza esclusiva va computata
- **nella misura del 35% se del Tipo A LOGGIA (aperto su un solo lato)**
- **del 25% se Balconi Aperti, Terrazzi, Lastrici e simili**
- d) la superficie **dell'area scoperta o a questa assimilabile**, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare sarà computata - **nella misura del 15% per cortile, giardino, orto e simili;**
- **del 20% se Area Scoperta PORTICATA**
- e) il garage ad uso esclusivo o box sarà computato - **nella misura del 50% della superficie calpestabile**
- f) il posto auto assegnato sarà computato - **nella misura del 35% per posto auto COPERTO**
- **del 25% per posto auto SCOPERTO con TETTOIA**
- **del 20% per posto auto SCOPERTO**
- La superficie convenzionale delle Pertinenze del punto d) verrà considerata fino a un massimo del 50% della superficie utile interna di cui al punto a)
 - La superficie convenzionale delle Pertinenze (di cui ai punti b), c), d), e) f)) verrà considerata fino ad un massimo del 100% della superficie utile interna di cui al punto a)

**LA SUPERFICIE CONVENZIONALE COMPLESSIVA E DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL
CANONE CONCORDATO VERRÀ QUINDI CALCOLATA IN RAPPORTO ALLE TRE SEGUENTI FASCE
DIMENSIONALI DELL'UNITÀ IMMOBILIARE CON I SEGUENTI CORRETTIVI:**

- per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva inferiori a 55 mq si applicherà una **maggiorazione** in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 55 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$(55 + K - \text{superf. Calpest.})$$

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest.} + \text{superf. Calpest.} \times \dots\dots\dots]$$

- **per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva compresa tra 56 mq e 90 mq si applicherà una maggiorazione** in misura proporzionale alla differenza tra la superficie calpestabile complessiva ed il limite di 90 mq, secondo la seguente formula, con coefficiente correttivo K=10:

$$\text{Superf. conv.} = [\text{superf. Calpest} + K \times \frac{(90 - \text{superf. Calpest})}{(90 - 55)}];$$

- **per le unità abitative di superficie convenzionale complessiva superiore a 90 mq, la superficie eccedente verrà calcolata soltanto nella misura del 40% della superficie effettiva.**